

*Avv. Maria Luisa NAPOLITANO*  
*Corso Trieste, 37 – 00198 – ROMA*  
*Tel./fax 06 86204239*  
*Casella PEC: [marialuisanapolitano@ordineavvocatiroma.org](mailto:marialuisanapolitano@ordineavvocatiroma.org)*  
*E-mail: [m.luisanapolitano@gmail.com](mailto:m.luisanapolitano@gmail.com)*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA**

**CAMPANIA – NAPOLI**

**R.G. 358/2021**

**Motivi aggiunti**

Per

**M. David CIAVARELLA** (C.F. CVRDVD63M13H501K), nato a Roma il 13/08/1963, ivi residente in Corso Rinascimento n. 69, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall' Avv. Maria Luisa Napolitano con studio in Roma, C.so Trieste n. 37 (C.F. NPLMLS66E41F023S tel./fax 0686204239, pec: [marialuisanapolitano@ordineavvocatiroma.org](mailto:marialuisanapolitano@ordineavvocatiroma.org)) nonché dall'Avv. Livio Lavitola con studio in Roma, V.le Giulio Cesare n.71 (C.F. LVTLVI68C02H501R – fax 063243450, pec [liviolavitola@ordineavvocatiroma.org](mailto:liviolavitola@ordineavvocatiroma.org)) giusta delega in calce al ricorso introduttivo ed elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Livio Lavitola.

**- Ricorrente -**

**Contro:**

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “NICOLA SALA”**  
(c.f.92002200621), con sede in Benevento, via Mario La Vipera, 1 (PEC: [conservatoriobn@pec.it](mailto:conservatoriobn@pec.it)), in persona del Presidente *pro – tempore* Prof.

Antonio Verga e del Direttore M. Giosuè Grassia limitatamente alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica ex art. 11 dello Statuto del  
14/01/2013  
approvato dal MIUR con D.D.G. n. 228 del 18 aprile 2005 (art. 12)

**- Resistente -**

**E nei confronti di**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, 76/A, presso l'Avvocatura dello Stato-Distretto di Napoli (PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it));

**- Cointeressato -**

- **PETRONI M. Luigi;**
- **NARDIS M. Marcello;**
- **GIOVANNINI M. Antonio;**
- **COMPARATO M. Marina;**
- **TUFANO M. Eufemia;**
- **CHIERICI M. Laura.**
- **CONCETTI M. Andrea**, residente in Grottamare (AP), Via Giordano Bruno, 19 – 63066;
- **GUIDI M. Virginia**

**nonché nei confronti di altri 113 controinteressati**

**Avverso e per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:**

1. DELLA RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE GRADUATORIA DEFINITIVA DI CANTO (CODI/23), prot. 450 (o 458) del 21/01/2021.
2. DELLA RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CANTO (CODI/23), prot. 348 del 18/01/2021 in esito al ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria definitiva di Canto (CODI/23), pubblicata il 30/10/2020 (Prot. 5985) alla procedura selettiva pubblica per soli titoli per la formazione di graduatorie di istituto – **Aggiornamento/Nuova inclusione** – anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23 (Bando del 12/06/2020, Prot. 2950);
3. DEL DECRETO DIRETTORIALE Prot. n. 326 del 18/01/2021;
4. DEL VERBALE COMMISSIONE Prot. n. 312 del 15/01/2021 con convocazione del 14/01/2021, Prot. n. 260;
5. DELL'ATTO DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI CANTO, Prot. n. 260 del 14/01/2021, indicato come "atto presupposto" dell'atto *sub* 4)
6. Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ivi, in particolare, l'atto di nomina di uno o più docenti a tempo determinato per la cattedra di Canto, anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23, e di ogni altro atto connesso, correlato ed anche non conosciuto;

e per la **Declaratoria del diritto** del ricorrente a vedersi riconosciuto come candidato idoneo **in quota di “riserva”** – previo riconoscimento della sua appartenenza a “categoria protetta”, ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 68/1999 – nella graduatoria definitiva di CANTO *de quo* con salvezza *ex tunc* di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna del Conservatorio al risarcimento del danno per equivalente pecuniario, in favore del ricorrente, quale soggetto destinatario di assunzione a tempo determinato per la cattedra di CANTO, con riserva di ulteriore domanda autonoma di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo comportamento doloso e/o colposo del CONSERVATORIO DI BENEVENTO

**In relazione al RICORSO N. 358/2021**

**Proposto** da **M. David CIAVARELLA** (C.F. CVRDVD63M13H501K), nato a Roma il 13/08/1963, ivi residente in Corso Rinascimento n. 69, **contro** **CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “NICOLA SALA”** (c.f.92002200621), con sede in Benevento, via Mario La Vipera, 1 (PEC: conservatoriobn@pec.it ), in persona del Presidente *pro – tempore* Prof. Antonio Verga e del Direttore M. Giosuè Grassia limitatamente alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica ex art. 11 dello Statuto del  
14/01/2013  
approvato dal MIUR con D.D.G. n. 228 del 18 aprile 2005 (art. 12) **E nei confronti del** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E**

**DELLA RICERCA** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, 76/A, presso l'Avvocatura dello Stato-Distretto di Napoli (PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it));-

**Cointeressato – nonché nei confronti di:**

- **PETRONI M. Luigi;**
- **NARDIS M. Marcello;**
- **GIOVANNINI M. Antonio;**
- **COMPARATO M. Marina;**
- **TUFANO M. Eufemia;**
- **CHIERICI M. Laura.**
- **CONCETTI M. Andrea**, residente in Grottamare (AP), Via Giordano Bruno, 19 – 63066;
- **GUIDI M. Virginia**

**nonché nei confronti di altri 113 controinteressati, per l'annullamento DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CANTO (CODI/23), prot. 5985 del 30/10/2020 in esito alla procedura selettiva pubblica per soli titoli per la formazione di graduatorie di istituto – **Aggiornamento/Nuova inclusione** – anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23 (Bando del 12/06/2020, Prot. 2950).**

\*\*\*\*\*

Con i presenti motivi aggiunti, viene impugnato provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di CANTO (CODI/23) pubblicato

in data 18/01/2021 (e relativi atti ad esso collegati, indicati *supra*) con cui il Conservatorio “N. Sala” di Benevento:

- riconosceva che il candidato CIAVARELLA David, - precedentemente incluso nella graduatoria provvisoria (sia pure nell’errata denominazione “*CLAVARELLA DAVIDE*”) - era stato erroneamente escluso dalla graduatoria definitiva pubblicata il 30/10/2020;
- Assegnava al Candidato CIAVARELLA il punteggio di punti 30 e, per l’effetto;
- Collocava il M. CIAVARELLA al n. 114 della Graduatoria definitiva con nota di richiamo in calce alla stessa del seguente tenore: “*a parità di punteggio le precedenzae sono attribuite ai sensi della Nota MIUR 3154 del 09/06/2011*”. Si precisa che il Decreto Direttoriale Prot. n. 312 del 15/01/2021 recepisce la disposizione della Commissione secondo la quale “*qualora il candidato CIAVARELLA DAVIDE dovesse risultare a pari punteggio con altri in graduatoria, ha la precedenza poiché in possesso del 50% di invalidità*”, laddove la Nota MIUR n. 3154/2011

## **IN FATTO**

### ***Breve riassunto dei fatti oggetto del ricorso introduttivo***

A seguito della riapertura dei termini “*per la presentazione delle domande relative all’aggiornamento o nuova inclusione per la costituzione delle Graduatorie d’Istituto di CODI/23 CANTO*” disposta dal Conservatorio di

Benevento con atto Prot. n. 2950 del 12/06/2020, il M. David CIAVARELLA – già incluso al n. 43 nella graduatoria d'Istituto pubblicata il 10/11/2017, Prot. n. 9860, con punteggio di 27,00 - provvedeva ad inoltrare domanda di aggiornamento con l'indicazione dei titoli, *in medio tempore* maturati nel triennio 2017-20 e, soprattutto, rappresentava di essere iscritto alle categorie invalidi civili presso la Regione Lazio, in quanto portatore di handicap, nella misura del 50%, a far data dal 12/03/2019.

Con atto 5806 del 24/10/2020 di approvazione della graduatoria provvisoria per la cattedra di canto, la Direzione del Conservatorio confermava il punteggio di 27,00 – e collocava il candidato CIAVARELLA al n. 148 della graduatoria – senza prendere in alcuna considerazione la sua posizione di appartenente a “*categoria protetta*”, ai sensi della L. 68/1999.

Con tempestivo ricorso, ex art. 7, co. 2, del Bando, trasmesso, a mezzo PEC in data 25/10/2020, il M. CIAVARELLA contestava la mancata considerazione della sua appartenenza alle “*categorie protette*”, ai sensi della L. 68/1999 e, pertanto, chiedeva l'assegnazione della cattedra di canto, in forza della sua appartenenza a detta categoria e del carattere auto-esecutivo della disciplina di cui all'art. 16 co. II L. 68/1999, norma imperativa ed assolutamente inderogabile.

All'esito di detto ricorso, con provvedimento Prot. n. 5985 del 30/10/2020 di approvazione della graduatoria definitiva, il Conservatorio, non solo non ottemperava alle istanze del ricorso ma, inspiegabilmente ed

illegittimamente, escludeva il CIAVARELLA da detta graduatoria, sia rispetto ai candidati idonei che quella dei non idonei (sul punto, si precisa che, insieme al CIAVARELLA, venivano esclusi i candidati dal n. 121 al n. 150).

Con comunicazione PEC del 02/11/2020 ed infine con lettera-diffida inoltrata a mezzo PEC anche dall'Avv. Napolitano il 09/11/2020, il M. CIAVARELLA invitava il Conservatorio ad annullare e/o revocare in autotutela, entro sette giorni dal ricevimento, il provvedimento con cui veniva approvata la graduatoria d'Istituto definitiva, ma senza ottenere alcun risultato.

### ***Il ricorso introduttivo***

Con atto introduttivo notificato a mezzo PEC il 22/12/2020 ed a mezzo posta ordinaria il successivo 11/01/2021 al Conservatorio di Benevento, nonché al MUR ed a due candidati inseriti nella graduatoria definitiva, ai sensi dell'art 41 c.a. - ed iscritto a ruolo il successivo 27 gennaio – il M. CIAVARELLA, a mezzo degli scriventi legali, ricorreva avverso la graduatoria definitiva d'Istituto per i seguenti motivi (qui indicati in sintesi):

1. Violazione della legge sul procedimento amministrativo, della L. 508/99 e della Nota MIUR 3154/2011 ed eccesso di potere nella parte in cui il candidato CIAVARELLA – già valutato “*idoneo*” con punteggio di 27.00 – viene *immotivatamente* escluso dalla graduatoria d'Istituto;



2. Perdita della possibilità di scorrimento nella graduatoria d'Istituto e, soprattutto
3. Mancato accesso alla quota di riserva, ai sensi della L. 68/1999 ai fini dell'assunzione a tempo determinato per il triennio 2020-23, presso il Conservatorio in qualità di docente di Canto appartenente a "categoria protetta", con conseguente perdita di "chances" e danno patrimoniale per mancati emolumenti.

Inoltre, il ricorrente, interponeva istanza di misure cautelari sia in ordine al suesposto *fumus boni juris*, sia in ordine al *periculum in mora*, al fine di impedire al Conservatorio di assumere altri candidati, dopo l'assunzione del M. Luigi Petroni, iscritto nella graduatoria provvisoria d'Istituto ma cancellato da quella definitiva, a seguito dell'immissione a ruolo come docente di CANTO a tempo indeterminato.

#### ***I fatti successivi***

**A)** In data 14/01/2021, si riuniva la Commissione di Canto per riesaminare la posizione del candidato M. CIAVARELLA e stabiliva quanto segue (all.

**4):**

- riconosceva l'erroneità dell'esclusione dalla graduatoria definitiva del candidato (peraltro, indicato erroneamente come "CLAVARELLA DAVIDE" nella graduatoria provvisoria);
- assegnava al candidato un ponteggio totale di 30.00;

- rappresentava che, a parità di punteggio con altri in graduatoria, *“il candidato CIAVARELLA DAVIDE ha la precedenza poiché possiede il 50% d’invalidità”*.

**B)** A seguito di Decreto direttoriale Prot. n. 326 del 18/01/2021 (all. **3**) che recepiva il contenuto del verbale della Commissione, veniva disposta l'immediata *“rettifica”* della graduatoria definitiva di Canto (CODI/23, All. **2**), che veniva pubblicata il 18/01/2021 con Prot. 348 e comunicata al candidato ed all'Avv. Napolitano, a mezzo PEC.

Detta graduatoria – pur collocando il candidato alla posizione n. 114 – tuttavia:

1. non individua alcuna “quota di riserva” al fine di un utile collocamento del M. CIAVARELLA quale appartenente a “categoria protetta” ed, addirittura,
2. individua – a mezzo doppio asterisco \*\* - il candidato come titolare di una mera prelazione ai sensi della Nota MIUR 3154 del 09/06/2011. Detta Nota stabilisce che *“in caso di parità di punteggio precede il candidato **più giovane di età**”*, con ciò disattendendo espressamente, sia le disposizioni espresse dalla Commissione di CANTO e dalla Direzione del Conservatorio – in virtù delle quali il M. CIAVARELLA, a parità di punteggio, ha la precedenza poiché in possesso del 50% d’invalidità, - sia, soprattutto, le disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio degli appartenenti a “categorie protette”.

**C)** Detti rilievi venivano rappresentati al Conservatorio che, pertanto, veniva formalmente invitato/diffidato ad annullare/revocare la suindicata graduatoria in quanto illegittimo (all. 5), della parte in cui:

1. non individua la cd. “quota di riserva”, ai sensi dell’art. 16 L. 68/1999 e, pertanto, in concreto,
2. non riconosce al M. CIAVARELLA il requisito all’elenco dei disabili aspiranti al collocamento obbligatorio, ai sensi della L. 68/1999.

**D)** Con comunicazione del 21/01/2021 (all. 6) , il Conservatorio – nel ribadire il carattere meramente “rettificante” della graduatoria pubblicata il 18/01/2021 – ribadiva la correttezza del provvedimento, in quanto:

- richiamando l’art. 12 O.M. 60/2020, non è consentito attribuire supplenze, attingendo dalle graduatorie di istituto, ma solo da Graduatorie ad Esaurimento e da Graduatorie provinciali d’istituto;
- il bando di selezione del 12/06/2020 non prevede alcuna riserva di posti in favore delle categorie protette.

A detta comunicazione, faceva seguito la risposta del legale del M. CIAVARELLA (all. 7) che, nel rinnovare l’istanza di annullamento della graduatoria, rilevava:

- il non appropriato richiamo all’O.M. 60/2020 che riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato dei docenti “*delle istituzioni scolastiche statali*” (art. 1) e, dunque, non delle Istituzioni AFAM;

- la disciplina a tutela delle “categorie protette” - oltre ad essere imperativa e cogente – è espressamente richiamata nell’art. 35 L. 165/2001, indicata nella normativa di rinvio del Bando 2020.

**E)** Nonostante la suindicata istanza, fondata in punto di fatto e di diritto e formulata anche in spirito di leale collaborazione, il Conservatorio non ottemperava ma si limitava a correggere il nome da “*Davide*” a “*David*” nella nuova rettifica del 21/01/2021 (all. 1).

**F)** Da quanto sin qui esposto ed argomentato e documentato, si evince che il *modus operandi* del Conservatorio, è in palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, il tutto come sarà meglio eccepito nella parte in diritto.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra esposto ed argomentato, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed assistito, chiede l’annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

#### **MOTIVI**

**1. MOTIVO) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 21- bis, 21 septies, 21 octies e 21 novies Legge 241/1990 - Violazione artt.12 e 16 co. II L. 508/1999. Violazione Nota MIUR 3154/2011. - Eccesso di potere Difetto assoluto di motivazione anche con riferimento all’art.3 della L. 241/90 - Carenza dei presupposti in fatto ed in diritto - Manifesta erroneità - Irragionevolezza –Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità**

**- Sviamento - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta-  
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione del giusto e corretto  
procedimento –**

Come già indicato nelle premesse la Commissione preposta dal Conservatorio, per la valutazione dei titoli accademici e professionali ai fini della formazione delle graduatorie d'Istituto, ha riesaminato la posizione del M. CIAVARELLA ed ha provveduto a inserirlo *nuovamente* in graduatoria, ma solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo!

A tal proposito, si deplora, che, in precedenza, il Conservatorio abbia ignorato le istanze-diffida formulate dal candidato, anche a mezzo del suo legale (all.ti 8,9 atto introduttivo), al fine di porre rimedio ad un palese abuso consistito nell'illegittima ed immotivata esclusione del CIAVARELLA dalla graduatoria dei candidati idonei, nella quale era stato precedentemente incluso, con valutazione pari a 27,00.

Né si è trattato dell'unico abuso ai danni del ricorrente, come emerge chiaramente dalla circostanza che la Commissione riunitasi in gennaio abbia attribuito al M. CIAVARELLA un punteggio **pari a 30.00, in luogo del precedente punteggio.**

Allo stato, il Conservatorio non ha ancora ottemperato all'istanza di accesso ai verbali della Commissione nelle fasi di elaborazione delle graduatorie 2020 (all. 10 ricorso introduttivo), per cui non è nota la valutazione dei titoli maturati dal candidato CIAVARELLA tra il 2017 ed il

2020 ed allegati nella domanda per il mantenimento in graduatoria (all. 4 ricorso introduttivo).

Purtuttavia, dalla graduatoria provvisoria (all. 5 ricorso introduttivo), risulta che il candidato riportava lo stesso punteggio della graduatoria d'Istituto per il triennio 2017-20 (all. 43 ricorso introduttivo).

Orbene: se, dunque, la Commissione ha riconosciuto ulteriori tre punti, in fase di riesame, è legittimo supporre che i titoli del triennio 2017-20 allegati alla domanda non siano stati oggetto di approfondita valutazione nella precedente istruttoria!

**2. segue: mancato riconoscimento della posizione del ricorrente di appartenente a “categoria protetta”, ai sensi della cogente normativa in materia di tutela degli invalidi civili. Violazione di legge. Contraddittorietà ed eccesso di potere.**

Ciò che appare *icto oculi* ancor più grave è che il Conservatorio abbia “sminuito” la condizione d’invalidità in cui si trova il CIAVARELLA fino a considerarla costitutiva di una mera “prelazione” rispetto ad un candidato a pari punteggio, anziché di un vero e proprio diritto ad una posizione prioritaria in graduatoria, ai fini dell’assunzione quale docente di canto a tempo determinato, in forza del *favor disabilis*, prevista anche in ambito di assunzioni presso Enti pubblici!

Non solo. La stessa “prelazione” che Commissione e Direzione del Conservatorio hanno inteso stabilire per l’odierno ricorrente, a motivo della sua invalidità viene, di fatto, “vanificata” dall’indicazione (\*\*) riportata nella

graduatoria accanto al nome del CIAVARELLA che rinvia alla Nota MIUR 3154/2011: orbene, questa Nota nulla enuncia in merito ad appartenenti a “categorie protette” ma stabilisce solo un diritto di prelazione in favore del “candidato più giovane” a parità di punteggio.

L’esito del procedimento di riesame appare persino beffardo per il candidato CIAVARELLA, nei confronti del quale non viene fatta alcuna menzione della sua appartenenza a “categoria protetta” e che, per giunta - essendo nato nel 1963 - potrebbe essere superato da candidati che potrebbero essergli preferiti in virtù della prelazione richiamata nella graduatoria.

**Segue: Violazione di legge ed eccesso di potere nella composizione della Commissione di Canto convocata con Prot. 260 del 14.01.2021. Profili di inopportunità e/o conflitto d’interessi in capo al componente M. Luigi Petroni, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 nella valutazione del candidato CIAVARELLA**

Si porta all’attenzione del Giudicante un ulteriore profilo d’illegittimità – o, quantomeno, d’inopportunità - consistente nell’inclusione del M. Luigi Petroni tra i componenti della Commissione di riesame nella disciplina di CANTO.

Ed infatti, il M. Petroni, - già presente nella graduatoria d’Istituto del Conservatorio di Benevento per la disciplina di CANTO - per diversi anni, è stato docente a tempo determinato e, come tale, era presente nella graduatoria nazionale ai sensi del D.M. 526/2014, approvata con Decreto

Dipartimentale n. 1861 del 08/10/2019 (graduatoria nazionale formata da candidati provenienti dalle graduatorie d'Istituto che abbiano svolto, per almeno un triennio, attività di docenza a tempo determinato).

Il M. Petroni risultava ancora collocato (precisamente, al n. 1) nella graduatoria d'Istituto provvisoria approvata il 24/10/2020, nella quale era collocato anche il CIAVARELLA (all. 5 ricorso introduttivo); non più, in quella approvata il successivo 30 ottobre (all. 6 ricorso introduttivo), in forza dell'assunzione a tempo indeterminata disposta dal Conservatorio a partire dall'Anno Accademico 2020-2021.

Qualora il M. Petroni fosse stato ancora iscritto nella graduatoria d'Istituto ed al M. CIAVARELLA fosse stata riconosciuta la sua posizione di aspirante al collocamento obbligatorio, le due posizioni sarebbero risultate in chiaro conflitto, con diritto di quest'ultimo per la sua posizione di "riservista", ai sensi dell'art. 16 L. 68/1999, ad essere assunto come docente a tempo determinato, nell'insorgenza di esigenze didattiche per l'Istituto.

E' pertanto chiaro che l'assunzione a tempo indeterminato di un docente iscritto, non nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, ma solo nella graduatoria d'Istituto e, contemporaneamente, l'illegittima collocazione in quest'ultima del M. CIAVARELLA, costituisce una chiara elusione della normativa in materia di collocazione obbligatoria di un candidato - già valutato "*idoneo*" - appartenente a categoria "protetta".



E, stante il carattere “cogente” di detta normativa, *“il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori che, di dette quote non abbia tenuto conto e, determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con un aspirante all’assunzione non ricompreso nella categoria protetta nei casi in cui il posto di lavoro doveva essere assegnato ad un riservatario”* (così, *ex pluribus*, CASS. Sez. Lav. 25/06/2019 n. 17002).

Non vi è chi non veda come l’inserimento nella Commissione di riesame di un docente - fino a qualche settimana prima, iscritto nella medesima graduatoria dell’odierno ricorrente – esposto ad una possibile declaratoria d’invalidità *ab origine* dell’atto di assunzione, perché contrario a norme imperative, lo abbia posto in una situazione di conflitto d’interessi “anche potenziale”( art. 6 bis L. 241/90).

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha più volte rilevato che l’interprete è tenuto a riconoscere il giusto valore *“a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi anche di sola potenziale compromissione dell’imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell’imparzialità di giudizio nei destinatari dell’attività amministrativa e nei terzi”* (così, Cons. Stato, sez. V, 09/07/2016 n. 34443, ved. anche Cons. Stato, Sez. III, 28/04/2016 n. 1628).

E, certamente, l'aver "derubricato" come mera "prelazione" la condizione d'invalidità al 50% in cui versa M. CIAVARELLA", fa ragionevolmente supporre che vi sia stato un grave sviamento rispetto ai principi d'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione: principi operanti anche nella realtà degli Istituti di Alta Formazione Musicale di cui il Conservatorio di Benevento fa parte.

**2) Concreto pregiudizio in ordine alla mancata applicazione della normativa cogente in materia di tutele, ai sensi della L. 68/1999, in favore dei lavoratori inabili. Violazione degli artt. 35, 36 e 38 co. II e III Cost. Eccesso di potere.**

Come già esposto *supra*, anche in fase di riesame della graduatoria definitiva, il Conservatorio ha continuato ad ignorare la posizione di appartenente a "categoria protetta" in capo al M. CIAVARELLA, limitandosi ad una mera "menzione" della sua posizione di invalido al 50%, peraltro, neppure confluita nella graduatoria definitiva *de quo*!

Né le argomentazioni addotte dall'Istituto (all. 6), in merito alla specifica posizione del ricorrente, sono convincenti.

Ed infatti:

- a) del tutto improprio, il richiamo all'O.M. 60/2020 emanata dal Ministro dell'Istruzione (all. 5), che disciplina "*attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente delle istituzioni scolastiche statali*" (art.1), con ciò riferendosi specificamente alle assunzioni (a tempo indeterminato o

determinato) del personale docente per la scuola, **ma non per il personale docente delle istituzioni AFAM, di competenza de Ministero dell'Università e Ricerca;**

b) è irrilevante il fatto che il Bando del 2020 non menzioni espressamente la disciplina in materia di collocazione di soggetti appartenenti a “categorie protette”. E', infatti, sufficiente, richiamare il D.lgs. 165/2001 che contiene specifici rinvii alla L. 68/1999 (art. 35, co. II e, segnatamente, per i rapporti a tempo determinato, art. 36) per riaffermare l'obbligo del Conservatorio ad ottemperare alle disposizioni indicate in detta normativa, in ordine all'individuazione di una “quota di riserva” per il collocamento obbligatorio di candidati appartenenti a “categorie protette” (art. 3 L. 68/1999).

In questa sede, è bene evidenziare che anche per le assunzioni tramite procedure selettive pubbliche (*rectius*: per titoli, cfr. ad es. T.A.R. Lazio, sez. III, 27/05/1991), pure predisposte dai soggetti di cui all'art. 1 *ter* L. 241/1990, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui alla L. 68/1999, hanno diritto ad essere assunti oltre il limite dei posti ad essi riservati nella procedura selettiva, in considerazione che “*nell'impiego pubblico privatizzato, **ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere, in alcun modo, violato***” (così CASS, Sez. Lavoro 16/06/2016, n. 12441).

E, dal combinato disposto del già richiamato art. 35 D.lgs. 2001 con l'art. 36 e l'art. 4 L. 68/1999, si evince chiaramente che *il favor disabilis* a cui la suindicata normativa s'ispira, è anche applicabile ai rapporti di lavoro con soggetto "pubblico" a tempo determinato.

Sul punto, ha esaurientemente risposto la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica 24/06/2019, *sub* punto 4.2. la quale ha preso atto che, **anche ai rapporti a tempo determinato con soggetti pubblici** – fermo restando il limite dei sei mesi – è da applicarsi la normativa sulle categorie protette.

Allo stato, dunque, il Conservatorio persevera nell'adottare un atteggiamento ostruzionistico e lesivo del diritto in capo al ricorrente al collocamento obbligatorio che, di fatto, non gli permette di maturare "chance" per ricoprire la cattedra di docente di canto a tempo determinato nel triennio 2020-23, laddove la normativa imporrebbe al Conservatorio di assumerlo – in caso di effettive esigenze didattiche -, salvo che altri candidati in miglior posizione nella graduatoria, siano, a loro volta, appartenenti a categorie "protette".

**3. ...segue: Violazione di legge per la mancata fissazione nella propria pianta organica per il personale docente di una "quota di riserva", ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 68/1999.**

La condotta tenuta dal Conservatorio nei confronti del M. CIAVARELLA evidenzia che l'Ente resistente si è reso gravemente inadempiente anche in ordine all'obbligo d'individuare una "quota di riserva" in

favore dei soggetti indicati dall'art. 1 L. 68/1999, all'interno della propria pianta organica.

In questa sede, ci si limita ad osservare che la *ratio* di detta disciplina mira ad assicurare la collocazione obbligatoria dei soggetti disabili, favorendo, al contempo, la valorizzazione delle capacità professionali di costoro con la funzionalità economica delle parti datoriali pubbliche e private, come si evince chiaramente dall'espresso riferimento alle forme di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 16 L. 68/1999.

Nel caso di specie, il M. CIAVARELLA, sin dal 2017, ha riportato un punteggio utile per l'inclusione nella graduatoria dei candidati idonei per incarichi di docenza di CANTO a tempo determinato.

E la graduatoria d'Istituto – proprio perché formata in esito ad una selezione pubblica per titoli - “**vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato”** (così, *ex pluribus*, CASS. S.S. 22/02/2007)

Orbene, spetta al Conservatorio provvedere ad individuare nella propria pianta organica, segnatamente nel personale docente la “quota di riserva”, secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 5.

**4....segue: concreto interesse all'impugnazione della graduatoria de quo al fine di maturare e significative probabilità di assunzione a tempo determinato.**

Come già rilevato nel ricorso introduttivo, il M. CIAVARELLA ha riportato una significativa lesione nella sua sfera patrimoniale, in quanto l'illegittima esclusione dalla graduatoria definitiva d'Istituto 2020, ha favorito l'assunzione a tempo indeterminato, di un candidato (il M. Petroni), transitato dalla stessa graduatoria d'Istituto (quella provvisoria pubblicata il 24/10/2020) alla quale era iscritto lo stesso ricorrente.

Neppure, l'attuale collocazione in graduatoria al n. 114 (rispetto al n. 148 della graduatoria provvisoria), consente all'odierno ricorrente di aspirare all'assunzione a tempo determinato, dal momento che – come già richiamato *supra* – la mancata espressa menzione di “appartenente a categoria protetta” vanifica qualsiasi “chance” di conseguire un incarico di docente a tempo determinato per la cattedra di CANTO.

Si ricorda – ancora una volta – che la disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili riconosce agli appartenenti a “categorie protette” il diritto soggettivo - legittima aspettativa di assunzione, *“anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi inabili”* (così, *ex pluribus*, Cons. Stato, sez. VI, 13/11/2006, n. 6670).

E, sebbene è il Tribunale civile, in funzione di Giudice del Lavoro ad avere giurisdizione anche in materia di assunzioni da parte di soggetti pubblici (con ogni effetto anche in ordine all'accertamento d'invalidità delle assunzioni in violazione dell'art. 1418 co. I c.c.), è pur sempre vero che, in forza dell'attuale graduatoria 2021, non potrebbe essere impedito al

Conservatorio di procedere - *in medio tempore* - a nuove assunzioni di candidati in miglior posizione, rispetto al M. CIAVARELLA, in spregio ai principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della P.A.

#### **5. Richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 30 e 34 Cod.**

##### **Processo amministrativo.**

Da quanto riportato *supra*, a tutt'oggi, permangono i profili di grave responsabilità del Conservatorio di Benevento il quale, continua a non riconoscere la posizione del M. CIAVARELLA di appartenente a "categoria protetta" ai fini del collocamento ed omette di individuare nel proprio organico (segnatamente: personale docente) una quota di riserva nella quale collocare utilmente il ricorrente nella graduatoria definitiva d'Istituto per la cattedra di CANTO.

Questa condotta impedisce al M. CIAVARELLA di maturare ragionevoli probabilità di essere assunto quale docente di CANTO nel triennio 2020-23, in considerazione della sua appartenenza a categoria "protetta"; probabilità che emergono:

- dall'accertamento dell'assunzione del M. Petroni, ancora iscritto nella graduatoria d'Istituto provvisoria pubblicata il 24/10/2020;
- dalla verifica della sussistenza di nn. 2 posti vacanti per la docenza di CANTO a tempo determinato presso lo stesso Conservatorio di Benevento (all. 12 ricorso introduttivo).

Detti danni si concretizzano sia sotto il profilo patrimoniale (mancata percezione dello stipendio previsto per i docenti presso Accademie e

Conservatori musicali di I fascia) sia sotto il profilo non patrimoniale (perdita di “chances”, danni curriculari, effetti giuridici dell’incarico) che dovranno essere oggetto di ristoro.

**Si chiede**, pertanto, la condanna del Conservatorio di Benevento al risarcimento del danno per equivalente (commisurato alle posizioni di stipendio previste, a partire dall’A.A. 2020-21) per i docenti presso Accademie e Conservatori musicali di I fascia, ovvero nella misura che L’Ecc.mo T.A.R. adito riterrà opportuna.

Con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, mediante l’assunzione del M. David CIAVARELLA a docente a tempo determinato per il triennio 2020-2023 con ogni effetto di legge od, in subordine, per l’Anno Accademico 2020-2021 con decorrenza immediata anche mediante il versamento degli stipendi a far data dall’inizio dell’Anno Accademico in corso.

#### **6. Istanza di misure cautelari**

Dalle considerazioni esposte in fatto ed in diritto, nonché della documentazione prodotta, emerge chiaramente che il *fumus boni juris* è *in re ipsa* e giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Inoltre, sussiste ai fini della sospensione cautelare degli effetti della graduatoria impugnata, il *periculum in mora*, in considerazione del fatto che il Conservatorio di Benevento, con l’approvazione della Graduatoria d’Istituto definitiva:



- ha già provveduto a nominare docente per la cattedra di CANTO un candidato in precedenza iscritto alla Graduatoria d'istituto provvisoria;
- potrebbe attingere dalla stessa graduatoria per nominare nn. 2 docenti di CANTO a tempo determinato per supplire alle carenze di organico di cui all'all. 12 ricorso introduttivo;
- ai sensi dell'art. 1 co. 891 della L. 178/2020, è tenuto ad effettuare, **entro il 1 aprile**, *“la ricognizione degli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, co. 284 della L. 160/2019”*, al fine di accedere *“all'attribuzione dell'ampliamento della dotazione organica, previsto dal comma 888 della citata L. 178/2020. Pertanto, il decreto di riparto dell'ampliamento degli organici dovrà tenere conto dei dati derivanti dalla ricognizione”*, come riportato nella Nota prot. U. 0001387 del 28/01/2021 del Segretariato generale presso il Ministero dell'Università e Ricerca indirizzata (tra gli altri) ai Conservatori di Musica.

Pertanto, sussiste un evidente interesse dell'odierno ricorrente CIAVARELLA, da tutelarsi in sede cautelare, ad essere collocato nella graduatoria d'Istituto impugnata, con il riconoscimento del beneficio della riserva posti, anche in virtù di un potenziale scorrimento di detta graduatoria.

Sussiste, inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura; peggioramento che il ricorrente ha tentato di evitare, intimando al Conservatorio di Benevento l'annullamento/ revoca in autotutela della graduatoria stessa, ai fini del del riconoscimento della sua appartenenza a "categoria protetta" (all.ti **5 e 7**), ma senza ottenere alcun riscontro.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, anche con la possibilità che venga adottata un'ordinanza propulsiva.

**In via istruttoria** si chiede che, ai sensi degli artt. 63,64 e 65 del c.p.a., il Conservatorio depositi i provvedimenti, gli atti ed i documenti impugnati nonché gli atti ed i documenti indicati nel ricorso introduttivo in base ai quali sono stati emanati gli atti, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio; a tal fine si chiede all'illustrissimo Collegio adito, di emettere ordinanza istruttoria.

#### **Istanza di pubblicazione alla notifica per pubblici proclami**

Considerato il numero elevato dei controinteressati (121), si chiede, qualora codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co IV e 49, co. III, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

A tal riguardo, si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, co. II c.p.a. l'effettuazione mediante pubblicazione sul sito internet del

Conservatorio di Benevento “N. Sala” e/o sul sito internet del MIUR, dell’Ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate dall’Ecc.mo T.A.R. adito.

Pertanto il ricorrente, come rappresentato, difeso ed assistito,

### **CHIEDE**

a codesto illustrissimo TAR adito - previa eventuale autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami come sopra richiesto - che venga accolto il presente ricorso con i motivi aggiunti, con il conseguenziale annullamento dei provvedimenti impugnati, **previa adozione della richiesta istanza cautelare**, nonché le richieste di condanna già ampiamente formulate.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.

Con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti, nonché di depositare atti e documenti.

**Si depositano i documenti citati nel ricorso, come da separato indice.**

Roma, 3 marzo 2021

Avv. Luisa Napolitano

Avv. Livio Lavitola